

## ***Esempio: lo statuto della Fondazione Don Gnocchi Onlus <sup>1</sup>***

### **ART. 1**

*La Fondazione DON CARLO GNOCCHI - ONLUS - è stata costituita per iniziativa del sacerdote milanese Don Carlo Gnocchi. E' stata eretta in Ente morale con D.P.R. 11.02.1952. La Fondazione ha sede in Milano, Piazzale Rodolfo Morandi n.6.*

### **ART. 2**

*L'attività della Fondazione si ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della persona. La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché dell'istruzione e della formazione. La Fondazione si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.*

### **ART. 3**

*La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque età, sesso e condizione, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. La Fondazione si propone altresì di intervenire nei confronti di soggetti portatori di malattie socialmente invalidanti, anche con soluzioni innovative o sperimentali. Sono compresi negli scopi della Fondazione: l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni dirette alla cura ed alla riabilitazione di soggetti con patologie invalidanti, temporanee o stabilizzate; il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti dimessi dal trattamento riabilitativo; la realizzazione e la diffusione di protesi, risorse, ausili e tecnologie per la riduzione degli stati di minorazione e per la facilitazione delle persone svantaggiate; la promozione culturale, l'addestramento, l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento comprendono, in particolare, ogni possibile attività a favore dei soggetti svantaggiati e di coloro che, a titolo professionale, o di studio o volontario operano a favore dei soggetti svantaggiati stessi nei settori dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, sociale, dell'istruzione e del lavoro.*

### **ART. 4**

*La Fondazione, nei settori di propria attività, promuove e attua la ricerca scientifica su temi di particolare interesse sociale; le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca, e altre fondazioni, negli ambiti e secondo le modalità definite dai regolamenti governativi di cui all'art.10, comma 1, lett. a), n.11 del D.L.gvo 4 dicembre 1997, n.460 e dal D.L.gvo 16 ottobre 2003 n.288 e successive modifiche e integrazioni. La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione nei settori relativi alle proprie attività. Può collaborare con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.*

### **ART. 5**

*E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art.10, comma 5, del citato D.L.gvo n.460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.*

### **ART. 6**

*La Fondazione raggiunge le proprie finalità allestendo e gestendo strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno, anche con forme di cooperazione e di solidarietà internazionale, in particolare con i paesi in via di sviluppo, in conformità alle specifiche disposizioni in materia. In relazione alle specifiche esigenze di talune categorie di soggetti quali anziani o minori, può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità.*

### **ART. 7**

*La Fondazione può, altresì, promuovere il riconoscimento di propri presidi in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con il rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia e con l'assunzione di tutti i provvedimenti richiesti dalla legge o dall'Autorità Amministrativa per gli istituti di tale natura. Per i presidi riconosciuti in IRCCS-Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-, funzionamento e organizzazione sono regolamentati secondo le specifiche indicazioni di Legge e delle Autorità Amministrative. Oltre agli organi generali previsti dallo Statuto per i presidi riconosciuti in IRCCS-Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico- sono attivati il Direttore Scientifico, il Comitato per la ricerca scientifica e il Comitato Etico. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fissa la composizione e le attribuzioni dei suddetti organi e provvede alla nomina dei titolari o dei membri.*

---

<sup>1</sup> Cfr. sito web dell'organizzazione: [www.dongnocchi.it](http://www.dongnocchi.it)

#### ART. 8

*La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.*

#### ART.9

*Il patrimonio della Fondazione è costituito: dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione, anche a seguito della devoluzione del patrimonio della Federazione "PRO INFANZIA MUTILATA" e della Società per azioni "PRO INFANZIA"; dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati a incrementare il patrimonio; dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio. La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili. La consistenza del patrimonio è attualmente indicata nel Bilancio approvato con delibera 26 giugno 1997 e successivi aggiornamenti.*

#### ART.10

*La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi: con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo; con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni; con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio; con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.*

#### ART. 11

*Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei Revisori.*

#### ART. 12

*La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di sette Membri così nominati: un Membro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due membri dall'Arcivescovo pro tempore di Milano, un Membro dal Vicariato Generale della Diocesi di Roma ed un Membro dalla Regione Lombardia; gli altri due Consiglieri sono cooptati, su proposta del Presidente, dai predetti cinque Membri e sono scelti fra soggetti aventi particolare competenza ed esperienza nella materia in cui si esplica l'attività della Fondazione. I membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.*

#### ART.13

*Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di tre anni, decorrente dalla data del suo insediamento. In caso di ritardo nelle designazioni, i Membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore. I Membri del Consiglio possono essere riconfermati anche senza interruzione. Ai Membri degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A. e, comunque, nei limiti previsti dal D.L.gvo 460/1997.*

#### ART.14

*I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.*

#### ART.15

*Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare il Consiglio: approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria; delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge; predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione; delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali; forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente; nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, i Direttori dei Centri e, per i presidi riconosciuti in IRCCS, il Direttore Scientifico, stabilendone compiti e attribuzioni.*

#### ART.16

*Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro consiglieri.*

#### ART.17

*Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.*

#### ART. 18

*Il Presidente della Fondazione è nominato dai cinque Membri di designazione esterna e nel loro seno; dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limitazioni.*

#### ART.19

*Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge una azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, del Segretario del Consiglio, dei Direttori dei Centri e, sentiti i Direttori, nomina i responsabili di servizi o settori.*

#### ART.20

*In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.*

#### ART.21

*Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri membri e dura in carica tre anni.*

#### ART.22

*Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo il procedimento previsto dall'ultimo comma dell'art.15. Sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente: ha le attribuzioni previste da norme regolamentari. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.*

#### ART. 23

*La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte, nonché i particolari controlli previsti per gli Istituti Scientifici con personalità giuridica di diritto privato secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e ricorrendone le condizioni. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati come segue: uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri; uno dall'Arcivescovo pro tempore di Milano; uno dal Vicariato Generale della Diocesi di Roma. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio stesso fra i propri Membri. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Membri del Collegio dei Revisori vanno prescelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.*

#### ART.24

*Il Collegio dei Revisori assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art.2403 e segg. del Codice Civile. Agli stessi è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.13.*

#### ART. 25

*L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio d'esercizio. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.*

#### ART.26

*Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori a condizioni più favorevoli e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte. Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art.10 comma 6, del D.L.gvo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modifiche e integrazioni.*

#### **ART.27**

*I pagamenti e le riscossioni nonché la gestione dei servizi finanziari sono effettuati attraverso gli Istituti bancari incaricati dal Consiglio della Fondazione e con il rispetto delle cautele fissate dal Consiglio stesso.*

#### **ART.28**

*L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione, dei suoi Centri e dei suoi servizi e le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.*

#### **ART.29**

*Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art.27 del Codice Civile. I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, secondo le indicazioni della Santa Sede ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.*

#### **ART.30**

*Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.*